

LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA) - ACCR(20/03/97)

Costituzione delle parti

in data 20 marzo 1997

tra

l'ANIEM

e

FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL

con riferimento al punto 2 (assetto contrattuali), comma 2, del Protocollo 23 luglio 1993, e` stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte economica (secondo biennio) del C.C.N.L. 10 novembre 1994 per i dipendenti delle piccole e medie aziende di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Aumenti retributivi

Gli importi e le tranches di erogazione, fissate alle date dell'1 aprile 1997, 1 aprile 1998 e 1 gennaio 1998, sono indicate nella tabella (all. n. 1).

Scadenza del contratto

Il termine di scadenza di cui all'art. 85 del C.C.N.L. 10.11.1994 e` prorogato al 31 marzo 1999.

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione Tecnica Paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche gia` adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presentera` un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. 10.11.1994 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del T.F.R., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R. e indennita` di funzione

quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di lire 370.000 lorde suddivisibili in quote giornaliere in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 settembre 1996/31 marzo 1997, per il part time la cifra sarà riproporzionata in base all'orario svolto.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 C.C., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in tre rate pari a:

- lire 150.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di marzo 1997;
- lire 120.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997;
- lire 100.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di settembre 1997.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 settembre 1996/31 marzo 1997, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

ALL. 1 : Aumenti retributivi

Aumenti retributivi

Categorie	1.4.1997 (*)	1.4.1998 (*)	1.1.1999 (*)	Totale Aumenti
Prima	83.330	66.670	100.000	250.000
Seconda	75.000	60.000	90.000	225.000
Terza	61.110	48.890	73.330	183.330
Quarta	57.935	46.350	69.520	173.805
Quinta	53.170	42.540	63.820	159.530
Sesta	50.000	40.000	60.000	150.000
Settima	46.030	36.830	55.230	138.090

Ottava	39.700	31.750	47.600	119.050
--------	--------	--------	--------	---------

(*) Per il settore degli inerti la decorrenza delle tre tranches è la seguente:

prima tranches 1.6.1997 seconda tranches 1.6.1998 terza tranches 1.1.1999

ALL. 2 : Apprendistato

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 del C.C.N.L. 10.11.1994 - Apprendistato - e dall'Accordo per il Lavoro del 29 settembre 1996, le Parti convengono sulla ridefinizione della durata dell'Apprendistato come segue:

a) la durata dell'Apprendistato sarà pari a 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrare nel livello 7);

b) la durata dell'Apprendistato sarà pari a 48 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrare nel livello 6);

) le percentuali vengono così rimodulate:

livello 7)	I semestre	60%
	II semestre	65%
	III semestre	80%
	IV semestre	85%
	V semestre	90%
	VI semestre	95%
livello 6)	I semestre	60%
	II semestre	65%
	III semestre	80%
	IV semestre	85%
	V semestre	90%
	VI semestre	95%
	VII semestre	95%
	VIII semestre	98%

Ferme restando le situazioni in atto, le parti si incontreranno per una soluzione più compiuta anche alla luce

della prossima legge di riforma.